



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2008

=====

ADDI' 15/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VTA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danièle	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIRRI	Luigi	"
COFFARELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulija	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 81

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla L.R. 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche".



81 15 FEB. 2008 *ly*

**OGGETTO:** Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche".

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta dell'Assessore Urbanistica

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTA** la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

**VISTO** il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2001 n. 1 e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che il P.T.P.R. in ottemperanza alle disposizioni del Codice per i beni culturali e per il paesaggio ha individuato nuovi beni paesaggistici ai sensi dell'art 134 comma 1 lett. C) del Dlvo 42/2004 e che per tali beni a far corso dalla data di pubblicazione del PTPR sarà obbligatoria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

**CONSIDERATA** la necessità di snellire le procedure, secondo il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, nella fase di prima applicazione delle disposizioni previste dal P.T.P.R. medesimo;

**RITENUTO** di attribuire ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche limitatamente ai procedimenti edilizi in corso;

**VISTO** il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

**VISTA** la relazione dell'Assessore regionale all'Urbanistica;

**RITENUTO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**ALL'UNANIMITÀ**

## DELIBERA

di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche", che consta di n. 2 articoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio

*Piero Marrazzo*

*Piero Marrazzo*



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24  
(PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE  
SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Manca*



*AF*  
*CP*


Art. 1

*(Modifiche all'articolo 36 quater della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24  
concernente: "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a  
vincolo paesistico" e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 36 quater della l.r. 24/98, aggiunto dalla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12, è aggiunto il seguente:


"1 quinquies. Nelle more dell' adeguamento previsto dal comma 1 quater, ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e all'articolo 32 della presente legge, per gli immobili e le aree tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 eventualmente individuati e sottoposti a tutela dal primo PTPR adottato dalla Regione, e in assenza di altri beni paesaggistici di cui al citato articolo 134, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi richiesti ai comuni anteriormente alla data di pubblicazione del citato PTPR adottato e non ancora rilasciati alla medesima data, le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche sono delegate ai comuni medesimi."

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Art. 2  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*  








Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. <sup>8.1</sup> *ly*  
15 FEB. 2008  
DEL .....

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

*L'Assessore*

## RELAZIONE

Il PTPR in ottemperanza alle disposizioni del Codice per i beni culturali e per il paesaggio ha individuato nuovi beni paesaggistici ai sensi dell'art 134 co 1 lett. C) del Dlgo 42/2004 e che per tali beni a far corso dalla data di pubblicazione del PTPR sarà obbligatoria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

In considerazione della necessità di snellire le procedure, secondo il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, nella fase di prima applicazione delle disposizioni previste dal PTPR medesimo si è ritenuto di attribuire ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche limitatamente ai procedimenti edilizi in corso.

Massimo Pompili

*Massimo Pompili*

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Martadzo

*Pietro Martadzo*



Via Giorgione, 129 - 00147 Roma Tel. 06.51681